

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

### PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro

generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

## **GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle

correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di

identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 40.244.125,87	€ 64.555.193,31	€ 48.823.595,48
Esercizio 2021	€ 40.070.309,08		
Esercizio 2022	€ 39.060.452,24		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022.

Anche in relazione a quanto in oggi contenuto nel disegno di legge di bilancio per il 2020 in corso di approvazione, con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio ecc), si è ritenuto di, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2020-2022 rispetto a quanto stabilito nel 2019;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: è stata attuata la revisione di tutti i budget di spesa dei responsabili dei servizi, contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi nonché il finanziamento degli obiettivi primari dell'attuale Amministrazione comunale soprattutto in ambito sociale e turistico.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e con riferimento all'ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto "Crescita" ed in attesa del previsto decreto attuativo, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato e/o indeterminato o acquisito attraverso meccanismi di mobilità esterna volontaria, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale

programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Finale non ha previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			11.996.525,60		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		381.505,75	284.125,00	284.125,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		27.349.558,12 0,00	27.373.184,08 0,00	27.324.327,24 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		26.649.089,37 284.125,00 1.993.503,95	26.657.499,61 284.125,00 2.048.913,71	26.817.655,74 284.125,00 2.002.900,76
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		971.480,61 0,00 0,00	837.329,38 0,00 0,00	650.216,41 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>104.493,89</b>	<b>156.480,09</b>	<b>134.580,09</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		57.086,20 57.086,20	5.100,00 5.100,00	27.000,00 27.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>161.580,09</b>	<b>161.580,09</b>	<b>161.580,09</b>

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	277.200,00	787.000,00	287.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.425.862,00	2.816.000,00	2.355.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	57.086,20	5.100,00	27.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.792.555,89 787.000,00	3.744.480,09 287.000,00	2.761.580,09 287.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>-161.580,09</b>	<b>-161.580,09</b>	<b>-161.580,09</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.849.381,02	4.674.310,10	4.291.411,37	0,00			-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	350.464,11	292.953,12	142.910,92	381.505,75	284.125,00	284.125,00	166,953 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.239.932,47	3.722.167,18	4.604.275,40	277.200,00	787.000,00	287.000,00	-93,979 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.520.424,53	19.107.531,94	19.430.380,02	19.298.617,10	19.323.517,66	19.324.303,88	-0,678 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.858.578,13	2.351.745,09	3.127.546,16	2.578.997,72	2.575.997,72	2.575.997,72	-17,539 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.129.359,54	4.271.058,23	5.775.285,91	5.471.943,30	5.473.668,70	5.424.025,64	-5,252 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.437.357,51	1.326.695,15	7.339.977,82	3.425.862,00	2.816.000,00	2.355.000,00	-53,325 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.662.288,73	2.848.992,30	5.878.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00	-1,156 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>36.047.995,12</b>	<b>38.595.453,11</b>	<b>53.589.787,60</b>	<b>40.244.125,87</b>	<b>40.070.309,08</b>	<b>39.060.452,24</b>	<b>-24,903 %</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

## Entrate correnti

### Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	11.085.722,98	11.100.000,00	#####	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00
IMU partite arretrate	1.827.307,15	2.238.017,60	2.170.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
ICI partite arretrate	414.845,63	167.345,92	18.000,00	11.800,00	5.000,00	5.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	98.944,13	88.892,07	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Addizionale IRPEF	962.099,40	1.058.482,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TASI	14.719,56	8.715,30	68.900,00	63.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre imposte						
TARI	3.920.735,10	3.860.863,26	3.908.800,97	4.517.648,73	5.059.017,66	5.159.803,88
TARI partite arretrate	185.221,90	310.159,08	320.179,05	454.668,37		
TOSAP						
Altre tasse		105.124,63	293.500,00			
Diritti sulle pubbliche affissioni	10.828,68	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Imposta di soggiorno	-	159.931,41	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Fondo solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>18.520.424,53</b>	<b>19.107.531,94</b>	<b>19.430.380,02</b>	<b>19.298.617,10</b>	<b>19.323.517,66</b>	<b>19.324.303,88</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stato reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il D.L.119/2018 aveva introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: con l'art. 37 del DL 124/2019 (collegato fiscale 2020), è stato posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata in questione;

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al

pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'art. 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune.

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno; contributo di sbarco delle isole minori; contributo di accesso alla laguna di Venezia; contributo di soggiorno del Comune di Roma; avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Nel corso degli anni la disciplina relativa all'IMU ha visto l'introduzione di numerosi correttivi e modifiche, anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali.

Si ricordano le principali innovazioni intervenute nel corso del 2019:

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto l'agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo). A riguardo si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 (art. 95 comma 32) è contenuta una norma che rimodifica il termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso è iniziato o sono intervenute variazioni; pertanto, qualora la norma entrasse in vigore, il termine del 31

dicembre previsto dall'art. 3 ter del D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019) di fatto opererà con riferimento alle sole variazioni avvenute nell'anno 2019.

- eliminazione obblighi dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato
- inserimento di una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, sulle applicabilità delle agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99/2004; tale equiparazione comporta quindi l'esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione, oltre al riconoscimento del carattere di non fabbricabilità per i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività, con effetti sul gettito.

Gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2020-2022 sono stimati sulla base delle riscossioni realizzate nel corso del 2019, tenendo conto delle agevolazioni introdotte per il 2019.

Il gettito, al netto della quota di alimentazione del FSC, viene previsto pari ad € 11.055.000,00 per il triennio 2020-2022.

Le aliquote previste per il 2019 sono le seguenti:

<b>Aliquota di base/ordinaria</b>	<b>10,6%.</b>
con esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali sono determinate le seguenti aliquote:	
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,5% Detrazione €. 200,00
Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi; (Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione)	3,5% Detrazione €. 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	4,6% Detrazione €.200,00
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;	7,6%
Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	8,5%
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locate; (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	7,6%
Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base) e D/2 (che rientrano nella fattispecie di cui all'aliquota agevolata del 7,6%), nelle quali è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria): è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); è socio accomandatario (per le s.a.s); detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali). (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	8,6%
Unità immobiliari accatastate esclusivamente nella categoria catastale D/2 nelle quali è svolta un'attività alberghiera produttiva di reddito d'impresa con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria): è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); è socio accomandatario (per le s.a.s); detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali). (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	7,6%
Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base)	10,0%

A partire dall'esercizio 2019 si è ritenuto di introdurre un'ulteriore aliquota agevolata per gli immobili produttivi appartenenti alla sola categoria catastale D/2 nei quali il proprietario od il concessionario, svolgono direttamente una attività alberghiera produttiva di reddito d'impresa con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili) e di stabilire che l'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria): è titolare dell'impresa (per le imprese individuali); è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.); è socio accomandatario (per le s.a.s); detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali).

Si è inoltre esteso il trattamento fiscale ai fini IMU per i terreni agricoli presenti sul territorio comunale, prevedendone l'esenzione a prescindere dall'effettiva destinazione alle attività agricole indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, in base a quanto espresso nel parere emesso nel corso del 2018 dal Garante per il Contribuente, che ha sancito peraltro l'effettiva poca chiarezza della normativa di riferimento (art.1, comma 13, della L.28/12/2015 n.208 che così dispone: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993").

Il D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha introdotto la nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine, in sostituzione degli altri prelievi immobiliari locali, tra cui l'IMU, a valere sul 2020: il Comune di Finale Ligure non è un comune rientrante in tale fattispecie.

## **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione è stato tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo) ed eliminazione dell'obbligo dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. A riguardo si rinvia ad analogo commento riportato al paragrafo dell'IMU.
- esenzione Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Considerato che la TASI nel Comune di Finale Ligure è sempre stata applicata sulla sola abitazione principale e relative pertinenze, nonché sugli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale e relative pertinenze, mentre è stata azzerata per tutte le altre fattispecie, già dal 2016 era stato necessario quasi azzerarne la previsione, compensando il relativo gettito, così come disposto dalla normativa, con un contributo proveniente dallo Stato.

La previsione della TASI viene pertanto stimata in relazione agli incassi che si sono realizzati nel 2019, al netto di ravvedimenti operosi intervenuti relativamente all'anno precedente.

A causa del "blocco" della manovra tributaria prevista per gli anni 2016 e 2017 e 2018, le ultime aliquote deliberate dal Comune sono relative all'anno 2015 (deliberazione di C.C. n. 70 del 30 giugno 2015). Si riportano di seguito le aliquote applicabili nelle annualità 2016, 2017, 2018 e lasciate invariate anche per il 2019 e 2020, dopo le intervenute modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 relativamente all'abitazione principale:

Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché tutti gli immobili assimilati all'abitazione principale (per le fattispecie assimilate all'abitazione principale si rinvia alla citata delibera comunale) ed appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze	2,5 ‰
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	0,0 ‰

Così come per il 2016, 2017, 2018 e 2019, l'articolo 1 comma 1133 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 consentiva ai comuni che avevano deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 di continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Il Comune di Finale Ligure, non aveva tuttavia optato per tale mantenimento, non avendo i requisiti per adottarla.

## **ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE**

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **RECUPERO EVASIONE ICI**

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le

poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 11.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 955,72	€ 0,00	€ 0,00

### RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.500.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€1.137.521,63	€1.165.075,40	€1.109.185,40

### RECUPERO EVASIONE TASI

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 29.202,53	€ 0,00	€ 0,00

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari ad € 1.000.000,00 per le annualità 2020, 2021 e 2022.

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno

citato, (si fa il generico rinvio ai “soggetti competenti”); ma soprattutto viene prevista l’approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Tali innovazioni, sia metodologiche che procedurali, risultano assolutamente incompatibili con il rispetto della tempistica prevista per l’approvazione del bilancio nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019.

Da più parti le maggiori associazioni nazionali di categoria sia politiche (ANCI) che tecniche (ANUTEL) hanno chiesto che tale nuova metodologia sia applicata a decorrere dall’anno 2021, una volta chiariti tutti gli elementi critici e valutati gli impatti sui bilanci, anche in relazione alla norma contenuta nella delibera circa la limitazione alla crescita delle tariffe oltre un certo livello, con il rischio concreto dell’impossibilità di coprire i costi nel caso in cui dalla nuova metodologia questi dovessero aumentare notevolmente rispetto al passato.

ARERA stessa, comunque, ha proposto che i Comuni possano applicare detta metodologia approvando, con valore dal 2020, gli atti presupposti (PEF e Tariffe) entro il 30 aprile 2020: tale proposta deve essere recepita con atto avente forza di legge, affinché gli enti possano avvalersene legittimamente.

In relazione allo scenario sopra descritto, connotato fortemente da incertezza giuridica e incompatibilità delle diverse tempistiche, il Comune di Finale Ligure ha pertanto deciso, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del bilancio, di approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI con le precedenti metodologie, salve eventuali rideterminazioni che si dovessero rendere necessarie in relazione all’evoluzione normativa ed ai chiarimenti che verranno resi sulle modalità e sulle tempistiche di approvazione delle nuove tariffe TARI

Viene a tale scopo previsto per il 2020, ricorrendo particolari e motivate esigenze relative all’incertezza normativa di cui sopra, la modifica delle scadenze delle rate, al fine di poter richiedere ai contribuenti il giusto carico fiscale, senza dover procedere ad elaborati conguagli che comporterebbero ulteriore lavoro ed aggravii di spesa

Seguendo pertanto le regole applicate anche negli anni precedenti, la determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) deve garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2020; rispetto al 2019 si evidenzia un aumento del fabbisogno finanziario, dovuto principalmente all’aumento significativo dei prezzi unitari a tonnellata applicati a seguito dell’aggiudicazione, nel corso del 2019, degli affidamenti del trasporto e avvio al recupero delle frazioni differenziate. In particolare, sono state aggiudicate le gare per le frazioni legno, biodegradabile (verde), biodegradabile da mense e cucine (organico), ingombranti, pneumatici, multimateriale pesante.

Poiché da alcuni anni ormai gli impianti sono arrivati a saturazione, le dinamiche di mercato con un costante aumento della domanda hanno portato ad un incremento dei costi del

servizio. Per le medesime ragioni l'affidamento del servizio di trasporto e avvio al recupero di imballaggi in carta, cartone e plastica, che generano ricavi a favore della Società, hanno subito una sensibile riduzione.

A mero titolo esemplificativo, il costo di smaltimento di una tonnellata di rifiuto organico è aumentato del 10% rispetto al precedente affidamento, mentre il costo di smaltimento di rifiuto biodegradabile (verde) è quasi triplicato.

Parimenti, il ricavo per la cessione di imballaggi in carta e plastica si è ridotto rispettivamente di circa il 60%.

Inoltre, in forza di quanto previsto dal rinnovo del CCNL applicato al personale dipendente impiegato nel servizio, nel corso del 2019 il costo della manodopera (raccolta e spazzamento, escluso riscossione TARI) ha subito un incremento quantificabile all'incirca in € 88.700. Tale maggior costo non potrà in alcun modo essere assorbito da economie di altri costi.

Da qui l'effetto generalizzato sulle tariffe è stato pari a circa il 15 %.

Il Piano Economico Finanziario 2020 è stato proposto in approvazione al Consiglio Comunale con apposita deliberazione di Giunta.

Le tariffe 2020 sono state proposte in approvazione al Consiglio Comunale con apposita deliberazione di Giunta.

Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), si segnala che il Comune di Finale Ligure già dal 2016 non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013.

## **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Con la legge di stabilità 2016 è stata definitivamente abrogata l'Imposta comunale secondaria, mai entrata in vigore.

Ad opera del D.L. n.244/2016 (Decreto Milleproroghe 2017) è stato prorogato al 01/10/2017 il termine previsto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016 in tema di riscossione delle entrate comunali, in particolare riguardanti il versamento spontaneo delle entrate comunali nel conto corrente di tesoreria. L'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara i conti correnti postali intestati all'ente locale al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei: la riscossione spontanea dei tributi dati in concessione per il Comune di Finale Ligure viene pertanto effettuata sul conto corrente postale di Tesoreria appositamente acceso.

Per l'anno 2019 le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 204 del 15/11/2018, confermate per il 2020.

La gestione è effettuata in concessione alla ditta I.C.A. s.r.l. per il periodo 01/10/2017 - 31/12/2022.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 85.000,00 per il 2020

€ 85.000,00 per il 2021

€ 85.000,00 per il 2022

il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 11.000,00 per il 2020

€ 11.000,00 per il 2021

€ 11.000,00 per il 2022

## **COSAP**

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 370.000,00 nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con delibera di G.C. n. 226 del 29/11/2019, per l'anno 2020, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2019 ed all'analisi delle autorizzazioni emesse e da emettere.

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato:

“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”.

La successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 568 del 14/07/2017 ha disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria”, approvato con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche: il Comune di Finale Ligure ha aderito al “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria” in data 24/08/2017 con nota prot. n. 24222;

Pertanto l'Ente ha istituito tale imposta definendone il Regolamento sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive; tale regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 21/12/2017.

Le tariffe, valide anche per il 2020, sono state approvate con deliberazione n. 203 del 15/11/2018.

Il gettito è stimato, sulla base dei dati relativi alle presenze turistiche dell'anno 2019, ed

ammonta ad € 500.000,00 per l'anno 2020, ad € 500.000,00 per l'anno 2021 ed ad € 500.000,00 per l'anno 2022.

Come disciplinato dal citato art. 4 del D. Lgs. 23/2011, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Al fine di contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo, il D.L. 34/2019 (decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 all'art. 13 quater ha previsto la trasmissione ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno dei dati relativi generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva. Inoltre viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è inoltre istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 2.803.777,32, deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI, pari ad €11.063.500,00. Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Finale Ligure, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € 4.964.976,45, valore dato dalla somma di €2.161.199,13 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Finale Ligure e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e la somma di € 2.803.777,32, che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo era stato confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune, comprensiva della quota di riduzione ex AGES:

<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>2019 definitivo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>€ 2.815.000,00</b>	<b>€ 2.815.000,00</b>	<b>€ 2.815.000,00</b>	<b>€ 2.815.000,00</b>

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.858.578,13	2.297.745,09	2.968.546,16	2.496.997,72	2.493.997,72	2.493.997,72
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	54.000,00	159.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>1.858.578,13</b>	<b>2.351.745,09</b>	<b>3.127.546,16</b>	<b>2.578.997,72</b>	<b>2.575.997,72</b>	<b>2.575.997,72</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti a quelli sottoelencati.

Si fa presente che nel bilancio 2020-2022 non è possibile considerare il contributo erogato nel corso del 2019, a titolo di ristoro del gettito TASI: tale contributo, destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale (importo peraltro ridotto rispetto al passato ad opera del comma 892 della Legge 145/2018), non è attualmente previsto per il 2020.

Gli importi si riferiscono agli anni 2020,2021 e 2022.

DETTAGLIO	IMPORTO
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU - comprende la quota di cui al DPCM 10.3.2017 sino al 2026	35.820,90
CONTRIBUTO ART. 3 DPCM 10.03.2017 LEGGE DI BILANCIO 2017 NON VALIDO AI FINI DEGLI EQUILIBRI COSTITUZIONALI	54.671,77
CONTRIBUTI DIFFERENZE SU GETTITO IMU DI CUI ALLA LETT.C ART. 3 DPCM 10.03.2017 L. DI BILANCIO 2017 QUOTA ANNUALE DAL 2017 AL 2026	11.537,18
CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DPCM 10 MARZO 2017 ART. 3 LETT.D DAL 2017 AL 2046	850,62
CONTRIBUTO DELLO STATO PER T.I.A. DELLE SCUOLE ART. 238 D.LGS. 152/06	11.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI.	8.000,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO SPRAR	389.850,00

### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
TRASFERIMENTI DISTRETTUALI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI AMBITO SOCIALE	210.250,00	210.250,00	210.250,00
CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO	878.000,00	878.000,00	878.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE TRASPORTO STUDENTI DISABILI - D. INTERM. 184/2014 (SPESA CAP.9401)	500	500	500

C.R. ATTUAZIONE STRATEGIE REGIONALI SVILUPPO SOSTENIBILE - SPESA CAP. 8715	3.000,00	0	0
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA URBANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE A RISTORO SPESE TAGLIO VEGETAZIONE ALVEI E RII	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO (LIBRI DI TESTO) LEGGE 15/2006 - ART. 12 COMMA 1 LETTERA C) - U. CAP. 4026	15.484,07	15.484,07	15.484,07
TRASF. REG.LE PER RECUPERO EDILIZIO ABITATIVO E ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT.- U.CAP.7270	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO LEGGE 15/2006 ART. 12 COMMA 1 LETTERA B) -U.CAP. 4020	13.437,75	13.437,75	13.437,75
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE MALATI DI CELIACHIA (L. 4/7/2005, N. 123) - SPESA CAP. 3940 - REFEZIONE SCOLASTICA	400	400	400
TRASFERIMENTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE NON STATALI - L. R 15/2006 - S CAP. 3060	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTO REG.LE PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE NEI SERVIZI MENSA E TRASPORTO (FUNZIONI ART. 5 E 9 COMMA 1 L.15/06)	2.248,56	2.248,56	2.248,56
SERVIZI INDIVIDUALIZZATI PER PERSONE DISABILI-L.R. 15/2006 (U.CAP.3950)	2.805,00	2.805,00	2.805,00
CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA AMBITO SOCIALE	165.500,00	165.500,00	165.500,00
CONTRIBUTI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE NEL 2017 E DAL COMUNE DI FINALE DAL 2018 PER LA GESTIONE AMBITO SOCIALE - SPESA CAP. 8890	71.280,00	71.280,00	71.280,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI DA PARTE DI ALTRI COMUNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO COMUNE FINALE LIGURE PER AMBITO SOCIALE (DAL CAP. SPESA 9505)	405.538,70	405.538,70	405.538,70
TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER CONVENZIONE UTILIZZO CANILE	3.600,00	3.600,00	3.600,00

### TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenzia il contributo per la gestione del progetto Home care premium per € 170.223,17 nel triennio.

### Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.957.790,54	2.125.148,92	2.162.542,68	2.046.929,68	2.046.929,68	2.046.929,68
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.276.747,10	1.128.124,03	1.518.800,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00
Interessi attivi	9.943,14	6.538,01	17.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Altre entrate da redditi da capitale	10.427,81					
Rimborsi e altre entrate correnti	1.874.450,95	1.011.247,27	2.076.943,23	1.940.213,62	1.941.939,02	1.892.295,96
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>5.129.359,54</b>	<b>4.271.058,23</b>	<b>5.775.285,91</b>	<b>5.471.943,30</b>	<b>5.473.668,70</b>	<b>5.424.025,64</b>

## VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
AGGIO SU TEFA RISCOSSA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA	500	500	500
DIRITTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
DIRITTI DI SEGRETERIA.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEMANIO MARITTIMO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DIVERSI.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI DIVERSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D IDENTITA E RIMBORSO SPESE STAMPATI.	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ENTRATA RELATIVA ALLA CARTA IDENTITA ELETTRONICA DA RESTITUIRE ALLO STATO - SPESA CAP. 1885	28.000,00	28.000,00	28.000,00
DIRITTI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICA.	700	700	700
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.457,27	1.457,27	1.457,27
PROVENTI SERVIZIO FUNZIONAMENTO RESIDENZA SERVITA-S.R.IVA - S.SOC.LI COM.LI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
PROVENTI SERVIZIO TELESOCCORSO S.R.I.- AMBITO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-S.R.I. - AMBITO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI VARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.845,00	6.845,00	6.845,00
PROVENTI GESTIONE PORTO-S.R.IVA - DIRITTI DI SUBENTRO, RECUPERI (ENTRATA UNA TANTUM)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CANONE FINALE AMBIENTE GESTIONE SERVIZIO PORTO	394.680,00	394.680,00	394.680,00
PROVENTI SPIAGGE LIBERE ORGANIZZATE-ATTREZZATE	99.647,41	99.647,41	99.647,41
PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-S.R.IVA.	158.000,00	158.000,00	158.000,00
PROVENTI LUDOTECA - SERV. I.V.A.	5.400,00	5.400,00	5.400,00
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- S.R.IVA.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROVENTI CIVICA BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ENTRATE DIVERSE DA PRIVATI SERVIZIO E.R.P. (U. CAP 7275)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONCORSO DI PRIVATI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE	500	500	500

## PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	48.800,00	48.800,00	48.800,00
PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI.	11.300,00	11.300,00	11.300,00
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI.	440.000,00	440.000,00	440.000,00
CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COMMERCIO	280.000,00	280.000,00	280.000,00
CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TECNICO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PROVENTI PER UTILIZZO BENI PATRIMONIALI E MONUMENTALI SERV. RIL. I.V.A.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - BAR SOCIALE - AMBITO	100	100	100

## PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE SU AREE DEMANIALI MARITTIME	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE SETTORE URBANISTICA - ENTRATE DA FAMIGLIE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SANZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO (SPESA CAP. 7226) - ENTRATE DA FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE SETTORE URBANISTICA - ENTRATE DA IMPRESE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SANZIONI RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO (SPESA CAP. 7226) - ENTRATE DA IMPRESE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.AI REGOLAMENTI IN MATERIA STRADALE- PARTITE ARRETRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
PROVENTI ART. 142 12 bis CDS vedi spesa al cap. 2657	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL CAP.6752	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 1.300.000,00 per le annualità 2020-2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 216 del 21.11.2019).

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e al Comune di Finale Ligure.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

### Le somme sono le seguenti:

	2020	2021	2022
Entrata	€ 1.360.000,00	€ 1.360.000,00	€ 1.360.000,00
Spesa (50%)	€ 497.655,21	€ 497.655,21	€ 497.655,21

Le modalità di calcolo sono evidenziate nella deliberazione GC 219/2019.

## RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTO(spesa capp. 1171/1721/1741/1889)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL COMPENSO DELL'AGRONOMO DA PARTE DEI PRIVATI	950	950	950
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RIMBORSO SOMME DA PRIVATI	3.049,20	3.049,20	3.049,20
RIMBORSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI RELATIVI ALL UFFICIO TRIBUTI (Q.P. CAP. SPESA CAP.870)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO PER SERVIZIO SCUOLABUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSO DA PRIVATI RETTE RESIDENZA PROTETTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSI DALLO STATO PER CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - ENTRATA CAP. 481	500	500	500
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.C.	11.000,00	11.000,00	11.000,00
RIMBORSI DAL COMUNE DI ORCO FEGLINO PER GESTIONE CUC (SPESA CAP.381)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSO DAL COMUNE DI ORCO FEGLINO PER LA GESTIONE DI SERVIZI CONVENZIONATI	14.500,00	14.500,00	14.500,00
COMPENSI LEGALI CORRISPOSTI DA PRIVATI (U.Capp. 11 oneri dir.- 12 oneri riflessi - 13 inail - 70 irap)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA VIABILITA' ED ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RIMBORSO SPESE UFF. SEGRETERIA	300	300	300
RIMBORSO SPESE UFFICIO ENTRATE	10.800,00	9.500,00	9.500,00
RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RIMBORSO DI SPESE SOTENUTE DAL COMUNE DI FINALE PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART.3 C.6 DELLA CONVENZIONE	238.694,72	241.720,12	192.077,06
RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONE DI SOMME RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE (VEDI SPESA CAP. 1200)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RIMBORSI FORFETTARI PER UTENZE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RIMBORSO CANONI DEMANIALI - U.Cap. 6300 e Cap.1351	189.530,58	189.530,58	189.530,58
RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE PER SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE DAL COMUNE DI FINALE LIGURE - VEDI SPESA CAP.10351	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RIMBORSO CANONI DEMANIALI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DA CONSORZIO SPESA CAPP. 7840 E 7850	24.500,00	24.500,00	24.500,00
RIMBORSO SOMME PER INCENTIVI AL PERSONALE D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVI ALLE FORNITURE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ex DLGS. 163 del 2006 - ART. 92 - S. CAP.1430 1431 1670	82.385,50	82.385,50	82.385,50
INTROITI DAI VARI CAPITOLI DI SPESA DEL COMUNE PER INCENTIVI AL PERSONALE D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVI ALLE FORNITURE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-INFORMATICO - SPESA CAPP. 462,472,678	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INTROITI DAI VARI CAPITOLI DI SPESA DEL COMUNE PER INCENTIVI AL PERSONALE D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVI ALLE FORNITURE DEL SETTORE SOCIALE- SPESA CAPP.9100,9110,9111	19.503,62	19.503,62	19.503,62
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UFFICIO TECNICO	500	500	500
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (IN PARTICOLARE IVA SERVIZI COMMERCIALI) IVA a debito in spesa cap. 2300	900.000,00	900.000,00	900.000,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) - SPESA CAP. 2300	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Si precisa che le entrate relative all'IVA vengono movimentate, quindi accertate, in ragione delle relative spese e quindi lo stanziamento risulta elevato ma accertato e pagato in base all'effettivo andamento dei pagamenti dell'ente.

#### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

#### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
CONTR. REGIONALE PATRIMONIO COSTIERO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONI VARIE (cap. 44217 cimitero borgo)	390.000,00	0,00	0,00

#### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2020-2022 nel piano delle alienazioni sono stati individuati i seguenti beni da dismettere:

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2021
<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza Porta Testa magazzino Fg. 37, Mapp. 506, classe 1, cat. C/2, mq. 9 Prezzo di stima € <b>17.100,00</b>	<u>Loc. Finalmarina</u> Vico Carbone negozio/magazzino Fg. 40, Mapp. 309 sub 24, classe 1, cat. C/2, mq. 19 Prezzo di stima € <b>36.000,00</b>	<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza del Tribunale negozio F. 37, Mapp. 481 sub 12, Cat. C/1, mq 85 Prezzo di stima € <b>270.000,00</b>
<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza Deledda, 2 alloggio/magazzini/area pertinenza Fg. 38 Mapp. 182 sub 5 classe 2 cat. A/4 vani 5,5 (mq. 99) Fg. 38 Mapp. 182 sub 2 classe 4 cat. C/2 mq. 14 Fg. 38 Mapp. 182 sub 3 classe 3 cat. C/2 mq. 53 Fg. 38 Mapp. 182 sub 4 classe 4 cat. C/2 mq. 14	<u>Loc. Gorra</u> Piazza Annunziata – Area Urbana Fg. 15 Mapp. 257 sub. 11 cat. F/1 mq. 181 Prezzo di stima € <b>15.000,00</b>	

Prezzo di stima € 540.000,00		
<u>Loc. Finalmarina</u> Vico Legnino Reliquato stradale Fg. 40 Mapp. strade mq. 66 Prezzo di stima € 3.762		
<u>Loc. Varigotti</u> Piazza Lagorio negozioproperità per l'area Fg. 31A Mapp. 593 cat. C/1 mq. 10 Prezzo di stima € 10.000		

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma, pari al 10 per cento dell'importo previsto per l'alienazione è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Finale Ligure non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 1.300.000,00 per l'anno 2020, 2021 e € 1.120.000,00 nel 2022.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

#### **MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 700.000,00 per l'anno 2020, 2021 ed € 500.000,00 nel 2022. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

#### **ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO**

Si riferiscono a somme che i privati dovrebbero corrispondere al Comune a titolo di permessi di costruire ma, che in realtà, vengono trasformati in lavori (ad esempio marciapiedi) a beneficio del patrimonio comunale.

Il principio della contabilità finanziaria armonizzata prevede la necessità di effettuare le opportune sistemazioni contabili anche in mancanza di reale esborso di denaro.

## Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie	209,08					
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine						
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>209,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

non previste

## Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di attività finanziarie						
Riscossione crediti di breve termine						
Riscossione crediti di medio-lungo termine						
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il bilancio finanziario 2020- 2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di

poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari allo 0,61%, contro un limite normativo pari al 10%.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Finale Ligure non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2020.

Il comma 867 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2020 il Comune di Finale Ligure non ha previsto operazioni di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni

definite in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti - deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;

- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. A riguardo si segnala che la norma di carattere sanzionatoria prevista al comma 857, con riferimento all'anno 2020 (raddoppio delle percentuali di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali) nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il 28/02/2019 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore (comma 854), è stata abrogata dal D.L. 124/2019.

#### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Tuttavia, a legislazione vigente, il limite dal 2020 torna ad essere quello ordinario, pari a tre dodicesimi (si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista un'ulteriore modifica di tale limite).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- duodecies ha disciplinato per i comuni in stato di dissesto finanziario la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2019, tuttavia l'Ente provvederà, con apposita deliberazione della Giunta comunale, a fissare il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 381.505,75	€ 284.125,00	€ 284.125,00
FPV – parte capitale	€ 277.200,00	€ 787.000,00	€ 287.000,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

**TITOLO 1 – SPESE CORRENTI**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Redditi da lavoro dipendente	4.948.610,76	4.990.625,62	5.305.399,91	5.492.489,00	5.401.408,25	5.401.408,25	3,526 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	465.252,16	407.139,01	456.676,43	461.583,05	455.283,05	455.283,05	1,074 %
Acquisto di beni e servizi	8.277.726,36	10.048.400,91	10.935.897,34	11.072.243,10	11.141.627,65	11.242.413,87	1,246 %
Trasferimenti correnti	6.425.001,02	5.886.393,24	6.307.482,76	5.465.532,08	5.443.782,08	5.553.782,08	-13,348 %
Interessi passivi	86.882,80	67.298,52	92.414,05	157.760,42	160.915,75	136.301,18	70,710 %
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	94.584,55	20.460,50	261.087,46	52.418,00	40.100,00	40.100,00	-79,923 %
Altre spese correnti	396.891,27	214.764,15	4.327.887,58	3.947.063,72	4.014.382,83	3.988.367,31	-8,799 %
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>20.694.948,92</b>	<b>21.635.081,95</b>	<b>27.686.845,53</b>	<b>26.649.089,37</b>	<b>26.657.499,61</b>	<b>26.817.655,74</b>	<b>-3,748 %</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

In data 21.01.2019 è stato definitivamente sottoscritto il CCDI parte normativa afferente al triennio 2019-2021;

Con determinazioni dirigenziali n. 119/2019, n. 291/2019 e n. 929/2019 sono state quantificate la parte fissa e variabile del fondo di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2019, con riferimento all'anno 2019;

In data 12.04.2019 è stato sottoscritto l'accordo economico riguardante il personale del Comune di Finale Ligure per l'anno 2019, riaperto a seguito di apposita istanza della parte

sindacale, con successiva sottoscrizione in data 26/11/2019 di nuova preintesa, che consentirà la definitiva sottoscrizione del contratto decentrato entro il 31/12/2019.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+1,65% nel 2020;

+1,95% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;

- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; IRAP iscritta per € 372.226,95;

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese

rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione iscritta per € 7.200,00;

- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per € 8.050,00;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
TRASFERIMENTI ALLO STATO	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00
VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTA IDENTITA ELETTRONICA - ENTRATA CAP. 481	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TRASFERIMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART. 142 12bis CDS - vedi ENTRATA CAP. 531	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	49.500,00	49.500,00	49.500,00
BORSE DI STUDIO LEGGE 15/2006 ART. 12, COMMA 1 LETTERA B) - ENTRATA CONTRIBUTIVO REGIONALE-E.CAP.350	13.437,75	13.437,75	13.437,75
BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO LEGGE 15/2006 ART. 12, COMMA 1 LETTERA C) - E. CONTR.REGIONALE CAP. 342	15.484,07	15.484,07	15.484,07
CONTRIBUTI DIVERSI PER CORSI ED ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA (trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali)	20.210,00	20.210,00	20.210,00
SCUOLA DI MUSICA-CONTRIBUTO (traferimenti ad istituzioni sociali private)	26.190,00	26.190,00	26.190,00
TRASFERIMENTI RELATIVI AL MUSEO DIFFUSO MUDIF - entrata cap. 932	72.000,00	72.000,00	72.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI AI COMUNI	14.403,00	14.403,00	14.403,00
CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE	51.000,00	51.000,00	51.000,00
SPESE PER TRASFERIMENTI TURISTICI FINANZIATI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 75 - QUOTA LIBERA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SPESE PER TRASFERIMENTI TURISTICI FINANZIATI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 75 - QUOTA VINCOLATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	180.160,00	180.160,00	180.160,00
TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TRASFERIMENTI PER ATTIVITA SOCIALI (trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALL'AMBITO SOCIALE FINALESE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEI CAP. 9310 E 9314	71.280,00	71.280,00	71.280,00
TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTO SPRAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTO SPRAR	167.750,00	149.000,00	149.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE - BAR SOCIALE - AMBITO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
DEVOLUZIONE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER DIPENDENZE- DISTRETTO SOCIALE (E/CAP 265)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI (interventi assistenziali)	52.582,90	52.582,90	52.582,90
AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DISABILI (DI CUI EURO 120,00 FINAZIATI DALLA MINORE SPESA SUL CAP 70 E 2.000 EURO DAL CAP. E. 810) (interventi assistenziali)	34.000,00	34.000,00	34.000,00
AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI INTERVENTI ASSISTENZIALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE interventi assistenziali	55.500,00	57.000,00	57.000,00
TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'AMBITO SOCIALE.(QUOTA COMUNE DI FINALE LIGURE PER CAP. E.425)	405.538,70	405.538,70	405.538,70
TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP 428)	140.223,17	140.223,17	140.223,17
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'AMBITO ED AGLI ENTI DISTRETTO SOCIO SANITARIO 500.000,00 E.cap. 265	682.717,00	682.717,00	682.717,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI A CARICO DEL COMUNE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CANONE RELATIVO AL CENTRO DI ORIENTAMENTO PER L'IMPIEGO	14.443,00	14.443,00	14.443,00
TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	38.850,00	38.850,00	38.850,00

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 157.160,62 per il 2020, in € 160.915,75 per il 2021 ed in € 136.301,18 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

## **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

## **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 104.067,50 nel 2020, per € 95.976,85 nel 2021 e per € 115.954,28 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 41.500,00 (a fronte di un obbligo normativo pari ad € 39.973,63).

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 500.000,00.

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi,

costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di capitolo.

- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2020-2022 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

- entrate gestite per cassa in base ai principi contabili;
- entrate determinate dalle banche dati ministeriali (IMU e contributi)
- entrate per servizi erogati con pagamento anticipato
- entrate con andamento storico certo e costante.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti

all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare	Importo effettivamente stanziato
2020	95,00%	1.765.741,40	1.677.473,73	<b>1.993.503,94</b>
2021	100,00%	1.769.084,33	1.769.084,33	<b>2.048.913,71</b>
2022	100,00%	1.723.071,38	1.723.071,38	<b>2.002.900,76</b>

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali potevano variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui fossero state rispettate determinate condizioni previste dalla legge: tale norma non è più prevista per il 2020, pertanto l'ente deve applicare la norma generale e gli abbattimenti previsti dalla tabella soprastante. In Ns. Comune non si avvale di tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	% applicabile	% applicata	stanziamento entrata 2020	importo del FCDE calcolato	importo minimo stanziabile 95%	importo effettivamente stanziato 2020	stanziamento entrata 2021	importo del FCDE calcolato minimo stanziabile	importo effettivamente stanziato 2021 (100%)	stanziamento entrata 2022	importo del FCDE calcolato minimo stanziabile	importo effettivamente stanziato 2022 (100%)
tari	90	895				442.729,58	420.593,10	<b>418.768,56</b>		495.783,73	<b>493.959,19</b>		505.660,78	<b>503.836,24</b>
	90	894	9,80	9,80	4.517.648,73			<b>1.824,54</b>	5.059.017,66		<b>1.824,54</b>	5.159.803,88		<b>1.824,54</b>
recupero tari	94	893	9,80	9,80	193.589,00	18.971,72	18.023,14	<b>18.023,14</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fitti	710	892	2,31	0,00	440.000,00	10.164,00	9.655,80	<b>9.655,80</b>	440.000,00	10.164,00	<b>10.164,00</b>	440.000,00	10.164,00	<b>10.164,00</b>
fitti	700	892	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	11.300,00	0,00	<b>0,00</b>	11.300,00	0,00	<b>0,00</b>
evasione ICI - RUOLI	54	891	55,89	55,89	1.800,00	1.006,02	955,72	<b>955,72</b>	0,00	1.006,02	<b>0,00</b>	0,00	1.006,02	<b>0,00</b>
TASI	63	899	55,89	55,89	55.000,00	30.739,50	29.202,53	<b>29.202,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
evasione IMU	64	898	55,89	55,89	986.000,00	551.075,40	523.521,63	<b>523.521,63</b>	986.000,00	551.075,40	<b>551.075,40</b>	886.000,00	495.185,40	<b>495.185,40</b>
evasione IMU	64	898	55,89	100,00	614.000,00	343.164,60	326.006,37	<b>614.000,00</b>	614.000,00	343.164,60	<b>614.000,00</b>	614.000,00	343.164,60	<b>614.000,00</b>
cosap	715-718	896	1,83	1,83	370.000,00	6.771,00	6.432,45	<b>6.432,45</b>	370.000,00	6.771,00	<b>6.771,00</b>	370.000,00	6.771,00	<b>6.771,00</b>
proventi art.208	530	6751	27,78	27,78	1.300.000,00	361.119,58	343.083,00	<b>361.119,58</b>	1.300.000,00	361.119,58	<b>361.119,58</b>	1.300.000,00	361.119,58	<b>361.119,58</b>
sanzioni amministrative	540	6752			40.000,00	0,00		<b>10.000,00</b>	40.000,00		<b>10.000,00</b>	51.000,00		<b>10.000,00</b>
<b>8.489.337,73 1.765.741,40 1.677.473,73 1.993.503,94 8.780.317,66 1.769.084,33 2.048.913,71 8.781.103,88 1.723.071,38 2.002.900,76</b>														

### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Finale Ligure non è stato stanziato nessun importo a tale titolo.

### IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Finale Ligure.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

SERVIZIO 2	GESTIONE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA	FATTURE DI ACQUISTO CORRISPETTIVI
SERVIZIO 3	MOSTRE – SERVIZIO ESENTE	FATTURE DI ACQUISTO ECORRISPETTIVI
SERVIZIO 4	DISMESSO	
SERVIZIO 5	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLABUS	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI IVA 10 %
SERVIZIO 6	MENSA SCOLASTICA	IVA 4%
SERVIZIO 7	SERVIZIO PORTO	FATTURE DI ACQUISTO E FATTURE DI VENDITA
SERVIZIO 8	SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO E INFORMAGIOVANI	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI
SERVIZIO 9	SERVIZIO SALE PER CONFERENZE	CORRISPETTIVI EVENTUALMENTE FATTURA
SERVIZIO 10	GESTIONE MINI ALLOGGI PROTETTI	SERVIZIO ESENTE
SERVIZIO 11	VENDITA CATALOGHI E MANIFESTI	FATTURE E CORRISPETTIVI
SERVIZIO 12	LUDOTECA – SERVIZIO ESENTE	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI
SERVIZIO 13	ASSISTENZA SPETTACOLISTICA	CORRISPETTIVO 10%
SERVIZIO 14	SERVIZI VARI NON ALTROVE CLASSIFICABILI	FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA
SERVIZIO 15	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE – SERVIZIO ESENTE	FATTURE DI ACQUISTO E CORRISPETTIVI

#### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e

quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle P.A. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, tale fondo è stato stimato in complessivi € 254,10, così distinto tra i vari organismi partecipati:

<b>Organismo partecipato</b>	<b>Valore fondo</b>
<b>Insedimenti Produttivi Savonesi</b>	€ 254,10
<b>Totale</b>	<b>€ 254,10</b>

#### Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali

scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'art. 50 del D.L. 124/2019 prevede invece la possibilità, limitatamente all'esercizio 2019, a fronte delle difficoltà emerse in sede di riallineamento dei dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti - tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare - sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2019, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore al 5%), si ritiene che l'Ente non dovrà stanziare nel 2020 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, e pertanto in bilancio non è stata prevista la corrispondente voce. Qualora, in sede di verifica consuntiva, da effettuarsi entro il termine del 28 febbraio 2019, emergerà una situazione differente, l'ente provvederà, con apposita variazione al bilancio, a stanziare l'apposito fondo.



## TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.626.868,65	2.355.006,77	14.967.712,04	2.903.497,89	3.355.422,09	2.392.522,09	-80,601 %
Contributi agli investimenti	175.402,56	539.574,71	287.558,00	46.058,00	46.058,00	46.058,00	-83,983 %
Altri trasferimenti in conto capitale	8.998,00	2.425,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	65.304,71	0,00	483.800,00	837.000,00	337.000,00	317.000,00	73,005 %
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>2.876.573,92</b>	<b>2.897.006,48</b>	<b>15.745.070,04</b>	<b>3.792.555,89</b>	<b>3.744.480,09</b>	<b>2.761.580,09</b>	<b>-75,912 %</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

<b>ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.</b>
---

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione. **saldo corrente dell'esercizio**

Si riporta l'elenco dei capitoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale **per l'esercizio in corso di gestione**:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO 2020
avanzo economico SPAR	11.200,00
avanzo economico generico	2.000,00
avanzo economico art.208	93.708,32
Contributo statale IMU/TASI per manut. Immobili	54.671,77

Negli anni 2021 e 2020 gli importi relativi agli investimenti, finanziati dal saldo corrente del corrispondente esercizio sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
avanzo economico SPAR	11.200,00	11.200,00
avanzo economico generico	2.000,00	2.000,00
avanzo economico art.208	93.708,32	93.708,32
Contributo statale IMU/TASI per manut. Immobili	54.671,77	54.671,77

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2021 e 2022), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come

recentemente modificato dal D.M. 01/08/2019.

Il Comune di Finale Ligure non ha tuttavia previsto di finanziare spese di investimento imputate agli esercizi successivi al primo facendo ricorso a tale tipologia di fonte di finanziamento.

#### ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Si riepilogano di seguito le principali fonti di finanziamento aventi natura di entrata in conto capitale.

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	570.862,00	51.000,00	270.000,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI- (LOCULI,COLOMBARI, AREE, ECC.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTR. REGIONALE PATRIMONIO COSTIERO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONI VARIE (cap. 44217 cimitero borgo)	390.000,00	0	0
PROVENTI PER MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	700.000,00	700.000,00	500.000,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.-ENTRATE PROPRIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.120.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO (CAP S. 18810) PER OPERE NON COMPRESSE NEL PIANO TRIENNALE OO.PP.	400.000,00	400.000,00	400.000,00

#### QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022, piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2020	2021	2022
Accertamenti reimputati	0	0	0
FPV	277.200,00	787.000,00	287.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitali da privati	390.000,00	0,00	0,00
Contributi in conto capitale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Alienazioni patrimoniali	570.862,00	51.000,00	270.000,00
Contributi per permessi di costruire	1.300.000,00	1.300.000,00	1.120.000,00
Monetizzazioni	700.000,00	700.000,00	500.000,00
Altre entrate di parte capitale	420.000,00	720.000,00	420.000,00
Margine corrente	161.580,09	161.580,09	161.580,09
<b>TOTALE</b>	<b>3.864.642,09</b>	<b>3.764.580,09</b>	<b>2.803.580,09</b>

Si precisa che il 10% delle alienazioni patrimoniali deve essere destinata al rimborso di prestiti e che tra le altre entrate indicate nel prospetto di cui sopra, figurano i proventi relativi alle concessioni cimiteriali e gli oneri di urbanizzazione a scomputo.

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti. Il Comune di Finale Ligure ha previsto:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
DEV.QUOTA CONTR.URB.SEC.A AUTORITA' RELIGIOSE - (OO.UU. E.CAP. 1130)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO	31.058,00	31.058,00	31.058,00

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato le seguenti voci:

DETTAGLIO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022
F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	200.000,00	0	0
F.P.V. MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	287.000,00	287.000,00	287.000,00
F.P.V. RIQUALIFICAZIONE VIA BRUNENGGHI	300.000,00	0	0
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU. E.CAP. 1130	50.000,00	30.000,00	30.000,00

## TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 4.162.030,10.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 911.235,14 per il 2020, € 829.071,64 per il 2021 ed € 623.216,41 per il 2022.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, prestati con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

Il Comune di Finale Ligure non si avvale di tale facoltà.

## **TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziato per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire

entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
FPV – parte corrente	€ 284.125,00	€ 284.125,00	€ 284.125,00
FPV – parte capitale	€ 787.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, occorre indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

## ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, dettagliati nei paragrafi precedenti;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati
- e) gli investimenti diretti
- f) i contributi agli investimenti

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare tutte le somme accantonate nei capitoli del Fondo svalutazione crediti relative alle entrate per la lotta all'evasione e gli incarichi di progettazione.

Si evidenzia che la differenza tra le entrate non ricorrenti e le spese non ricorrenti è destinata, come ogni anno, al finanziamento di quelle spese che per loro definizione sono ripetibili ma comunque non di funzionamento quali, a solo titolo di esempio, le spese per il turismo, la cultura, i servizi sociali, ecc.

### **ENTRATE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.01.01.06.000	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - FONDO SV. CREDITI SPESA CAP. 898	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
1.01.01.08.000	RISCOSSIONI COATTIVE ICI ANNI PREGRESSI TRAMITE RUOLO - F.S.C. SPESA CAP.891	1.800,00	0,00	0,00
1.01.01.08.000	ICI ANNI PREGRESSI - UNA TANTUM - collegata spesa ai capp. 711 e 876	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.51.000	ENTRATE RELATIVE A PARTITE ARRETRATE TARI - RUOLI	193.589,00	0,00	0,00
1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-PARTITE ARRETRATE - UNA TANTUM	261.079,37	0,00	0,00
1.01.01.76.000	TASI - PARTITE ARRETRATE	55.000,00	0,00	0,00
3.02.02.01.000	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ.AI REGOLAMENTI IN MATERIA STRADALE-PARTITE ARRETRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.02.02.01.000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL CAP.6752	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		2.221.468,37	1.705.000,00	1.605.000,00

## **SPESE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01.03-1.10.01.99.000	FONDO RELATIVO ALLE PERDITE PRESUNTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - L.147-2013, art. 1 c.550	0,00	0,00	0,00
01.03-1.10.05.02.000	RIMBORSI FRANCHIGIE PER SINISTRI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.04-1.01.01.01.000	FONDO INCENTIVI PRODUTTIVI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - indennit ed altri compensi UNA TANTUM -VEDI IRAP CAP 876	5.820,00	5.820,00	5.820,00
01.04-1.01.01.01.000	FONDO INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER IMU - ONERI DIRETTI	27.031,81	27.031,81	27.031,81
01.04-1.01.02.01.000	FONDO INCENTIVI PRODUTTIVI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - (contributi sociali a carico dell'Ente) UNA TANTUM -VEDI IRAP CAP 876	1.458,00	1.458,00	1.458,00
01.04-1.01.02.01.000	INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER IMU - ONERI RIFLESSI	6.568,73	6.568,73	6.568,73
01.04-1.02.01.01.000	I.R.A.P. RELATIVA AGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (CAP.711)	510,00	510,00	510,00
01.04-1.02.01.01.000	I.R.A.P. RELATIVA AI CAPITOLI 714 E 715 INCENTIVI PERSONALE UFF. TRIBUTI PER IMU	2.297,70	2.297,70	2.297,70
01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.11-1.01.01.01.000	ONERI DIRETTI DA CORRISPONDERE ALL AVVOCATO CIVICO PER SPESE LEGALI COMPENSATE DA SENTENZA	15.060,24	15.060,24	15.060,24
01.11-1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI DA CORRISPONDERE ALL AVVOCATO CIVICO PER SPESE LEGALI COMPENSATE DA SENTENZA	3.584,34	3.584,34	3.584,34
01.11-1.01.02.01.000	PREMIO INAIL RELATIVO ALL AVVOCATO CIVICO PER SPESE LEGALI COMPENSATE DA SENTENZA - VEDI CAPP.15,16	75,30	75,30	75,30
08.01-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA	44.100,00	44.100,00	44.100,00
20.02-1.10.01.03.000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ENTRATA CAPP. 53 e 54 RECUPERO ICI	955,72	0,00	0,00
20.02-1.10.01.03.000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE RELATIVI AL CAP. 94 RUOLI TARI	18.023,14	0,00	0,00
20.02-1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE RELATIVO AI CAPP. 57 E 64 RECUPERO EVASIONE IMU	1.137.521,63	1.165.075,40	1.109.185,40
20.02-1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE RELATIVO AI CAPP. 63 RECUPERO EVASIONE TASI	29.202,53	0,00	0,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI		1.357.209,14	1.336.581,52	1.280.691,52

## **ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle

esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Finale Ligure non presta tale tipologia di garanzie.

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
FINALE AMBIENTE S.p.A	99,100
PROMOFINALE S.c.r.l.	45,000
PONENTE CONGRESSI S.c.r.l.	10,000
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A.	4,670
I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.a.	1,550
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.	0,010
I.R.E. S.p.A.	0,048
TPL LINEA S.p.A	4,335

La società Promofinale S.c.r.l. è in liquidazione dal 08/03/2016 e non ha prodotto il bilancio;  
La società Ponente Congressi S.c.r.l. risulta essere inattiva e non ha prodotto il bilancio;  
Per le altre partecipate dell'Ente si rimanda ai rispettivi siti internet dove sono stati pubblicati i bilanci.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2020 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Finale Ligure esso risulta essere così suddiviso:

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>		8.339.453,14
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>		5.006,66
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>		261.279,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>		910.889,88
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>9.516.628,68</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		218.463,15
Vincoli derivanti da trasferimenti		974.121,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		495.488,38
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		353.002,54
Altri vincoli		0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>2.041.075,81</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>		<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>5.195.295,61</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>		0,00

Il Comune di Finale Ligure non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti. dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, non si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2019, considerato che il bilancio di previsione 2020-22 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2019.

## ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto

dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Pertanto, oltre agli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, occorre verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012: è stato pertanto costruito un apposito prospetto per la verifica del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come modificato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, in aderenza a quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con integrazione nel prospetto dell'avanzo di amministrazione. Da tale prospetto si evince che il Comune di Finale Ligure rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
A0) Avanzo di amministrazione presunto	(+)	0,00	0,00	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	381.505,75	284.125,00	284.125,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	277.200,00	787.000,00	287.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	658.705,75	1.071.125,00	571.125,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	19.298.617,10	19.323.517,66	19.324.303,88
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	2578.997,72	2575.997,72	2.575.997,72
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.471.943,30	5.473.668,70	5.424.025,64
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.425.862,00	2.816.000,00	2.355.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISTI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	26.364.964,37	26.373.374,61	26.533.530,74
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	284.125,00	284.125,00	284.125,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	1.998.503,95	2.048.913,71	2.002.900,76
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	254,10	254,10	254,10
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H1+H2+H3+H4+H5)	(-)	24.655.331,32	24.608.331,80	24.814.500,88
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.005.555,89	3.457.480,09	2.474.580,09
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	787.000,00	287.000,00	287.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I1+I2+I3+I4)	(-)	3.792.555,89	3.744.480,09	2.761.580,09
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)		<b>2.955.233,66</b>	<b>2.886.497,19</b>	<b>2.653.371,27</b>
(N=A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M)				

## LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 (collegato fiscale 2020), a decorrere dall'anno 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 23 all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- g) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il bilancio di previsione 2020-2022, facendo leva sulla disposizione di cui all'art. 21-bis del DL n. 50/17 e sull'art. 1 comma 905 della Legge n. 145/2018, citato, è stato costruito non tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi si ritiene di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 entro il 31/12/2019, ed è ad oggi ipotizzabile, con un discreto margine di sicurezza, che il Comune di Finale Ligure risulterà rispettoso dei vincoli di finanzia pubblica, sia con riferimento alla L. 145/2018, sia con riferimento alla Legge n. 243/2012.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, dovesse essere accertato il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, con apposita variazione di bilancio verranno adeguati gli stanziamenti al fine di rispettare le norme vincolistiche in questione.